

PRESENTAZIONE DEL DOCENTE



Paolo DI BONA

Esperto di etichettatura degli alimenti e di regulatory compliance per mercati U.E. ed extra U.E.



Reg 1169/11

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l'energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg)] e l'ordine di presentazione, se del caso, sono i seguenti:

energia	kJ/kcal
grassi	g
di cui:	
— acidi grassi saturi	g
— acidi grassi monoinsaturi	g
— acidi grassi polinsaturi	g
carboidrati	g
di cui:	
— zuccheri	g
— polioli	g
— amido	g
fibre	g
proteine	g
sale	g
vitamine e sali minerali	le unità indicate nell'allegato XIII, parte A, punto 1

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ⁽¹⁾, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Articolo 16

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie



2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Reg 2117/21

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

- «h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- i) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- j) nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti;

Reg 1169/11

Articolo 30

Contenuto

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

- a) il valore energetico; e
- b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

- a) acidi grassi monoinsaturi;
- b) acidi grassi polinsaturi;
- c) polioli;
- d) amido;
- e) fibre;
- f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

Reg 1169/11

3. Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

- a) il valore energetico; oppure
- b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

...ours, colours or hydrogenated fat

Made up according to instructions
each sachet contains

Energy	Fat	Saturates	Sugars	Salt
376kJ 89kcal	1.6g	0.9g	2.7g	1.3g
4%	2%	5%	3%	22%

of the reference intake*
Typical values per 100ml: Energy 169kJ / 40kcal

Reg 1169/11



3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Reg 1169/11

Articolo 32

Espressione per 100 g o per 100 ml

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte A, punto 1.

4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.

5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

VALORI MEDI	per 100g	per biscotto (11g)	%AR* per biscotto
ENERGIA	2056 kJ 491 kcal	226 kJ 54 kcal	3% 3%
GRASSI di cui: acidi grassi saturi	23,5 g 10,5 g	2,6 g 1,2 g	4% 6%
CARBOIDRATI di cui: zuccheri	60,9 g 24 g	6,7 g 2,6 g	3% 3%
FIBRE**	4,0 g	0,4 g	-
PROTEINE	7,0 g	0,8 g	2%
SALE	0,625 g	0,069 g	1%

*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal).

** Determinate con metodo AOAC 2009.01

Reg 1169/11

Articolo 33

Espressione per porzione o per unità di consumo

1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:

- a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
- c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità di consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.

3. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

4. La porzione o l'unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Reg 1169/11

Articolo 34

Presentazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.

3. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:
 - a) nel campo visivo principale; e

 - b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all'articolo 13, paragrafo 2.

Reg 1169/11



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI

Dicembre 2012

**GUIDA DESTINATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER IL
CONTROLLO DEL RISPETTO DEI SEGUENTI ATTI
LEGISLATIVI DELL'UE:**

**per quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i valori
nutrizionali
indicati in etichetta**

IMPORTANTE AVVERTENZA

**"Il presente documento non ha valore giuridico; in caso di controversie l'interpretazione della legge
rimane competenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea"**

Reg 1169/11

3. TOLLERANZE APPLICABILI ALLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Le tolleranze indicate includono già l'incertezza di misura associata al valore misurato. Pertanto, nel decidere se un valore misurato sia conforme al valore dichiarato, non è necessario tener conto dell'incertezza di misura.

	Tolerances for foods (includes uncertainty of measurement)	
Vitamins	+50%**	-35%
Minerals	+45%	-35%
Carbohydrate, Sugars, Protein, Fibre	<10 g per 100 g: 10-40 g per 100 g: >40 g per 100 g:	±2 g ±20% ±8 g
Fat	<10 g per 100 g: 10-40 g per 100 g: >40 g per 100 g:	±1.5 g ±20% ±8 g
Saturates, Mono-unsaturates, Polyunsaturates	<4 g per 100 g: ≥4g per 100 g:	±0.8 g ±20%
Sodium	<0.5 g per 100 g: ≥0.5 g per 100 g:	±0.15 g ±20%
Salt	<1.25 g per 100 g: ≥1.25 g per 100 g:	±0.375 g ±20%

Reg 1169/11

	Tolerances for foods and food supplements	
	Side 1 of tolerance (includes uncertainty of measurement to the side specified, + or -)	Side 2 of tolerance
Vitamins	+50% ^{**}	- measurement uncertainty
Minerals	+45%	- measurement uncertainty
Carbohydrate [†] , Protein [†] , Fibre [†]	<10 g per 100 g: +4g 10-40 g per 100 g: +40% >40 g per 100 g: +16g	- measurement uncertainty - measurement uncertainty - measurement uncertainty
Sugars [†]	<10 g per 100 g: -4g 10-40 g per 100 g: -40% >40 g per 100 g: -16g	+ measurement uncertainty + measurement uncertainty + measurement uncertainty
Fat [†]	<10 g per 100 g: -3g 10-40 g per 100 g: -40% >40 g per 100 g: -16g	+ measurement uncertainty + measurement uncertainty + measurement uncertainty
Saturates [†]	<4 g per 100 g: -1.6 g ≥4g per 100 g: -40%	+ measurement uncertainty + measurement uncertainty
Mono-unsaturates [†] , Polyunsaturates [†]	<4 g per 100 g: +1.6 g ≥4g per 100 g: +40%	- measurement uncertainty - measurement uncertainty
Sodium	< 0.5 g per 100 g: -0.3 g ≥0.5 g per 100 g: -40%	+ measurement uncertainty + measurement uncertainty
Salt	<1.25 g per 100 g: -0.75 g ≥1.25 g per 100 g: -40%	+ measurement uncertainty + measurement uncertainty

^{**}Not applicable to milk...

Reg 1169/11

6. REGOLE DI ARROTONDAMENTO DEI VALORI PER GLI ALIMENTI

Le regole di arrotondamento figurano tra i fattori che influenzano la fissazione delle tolleranze, incluso il numero di cifre significative o decimali per evitare un livello di precisione non veritiero. Esse devono essere prese in considerazione nel valutare se il valore che è stato determinato nel corso dell'analisi dall'autorità di controllo rientra nei limiti di tolleranza.

Elemento nutritivo	Quantità	Arrotondamento
Energia		all'unità di kJ/kcal più vicina (senza decimali)
Grassi*, carboidrati*, zuccheri*, proteine*, fibre*, polioli*, amido*	≥ 10 g per 100 g o ml	al grammo più vicino (senza decimali)
	<10 g e $>0,5$ g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	quantità irrilevabili o concentrazione $\leq 0,5$ g per 100 g o ml	"0 g" o " $<0,5$ g" autorizzato
Acidi grassi saturi*, monounsaturi*, polinsaturi*	≥ 10 g per 100 g o ml	al grammo più vicino (senza decimali)
	<10 g e $>0,1$ g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	quantità irrilevabili o concentrazione $\leq 0,1$ g per 100 g o ml	"0 g" o " $<0,1$ g" autorizzato
Sodio	≥ 1 g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	<1 g e $>0,005$ g per 100 g o ml	al centigrammo più vicino

Reg 1169/11

4. TOLLERANZE APPLICABILI ALLE VITAMINE E AI MINERALI PRESENTI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Le tolleranze applicabili a vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari sono fissate tenendo conto di tutti i fattori di variazione. Le tolleranze indicate includono l'incertezza di misura associata al valore misurato. Pertanto, nel decidere se un valore misurato sia conforme al valore dichiarato, non sono necessari altri adeguamenti per tener conto dell'incertezza di misura.

Tabella 2: Tolleranze ammissibili per gli integratori alimentari, tenuto conto dell'incertezza di misura

	Tolleranze ammissibili per gli integratori alimentari (inclusa l'incertezza di misura)	
Vitamine	+50%**	-20%
Minerali	+45%	-20%

**per la vitamina C presente nei liquidi potrà essere fissato uno scostamento superiore più elevato

Reg 1169/11

- Prendiamo un alimento il cui titolo dichiarato di zuccheri è di 8,5 g ma che è privo di ogni indicazione.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un apporto di zuccheri compreso tra 8,45 e 8,54 g per 100 g.
- Lo scostamento inferiore è pari al valore inferiore (8,45) meno lo scostamento inferiore per gli zuccheri fissato al presente punto a 2 g: $8,45 - 2 = 6,45$ g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite inferiore del margine di tolleranza sarà quindi 6,5 g/100 g.
- Lo scostamento superiore è pari al valore superiore (8,54) più lo scostamento superiore per gli zuccheri fissato nel presente punto a 2 g: $8,54 + 2 = 10,54$ g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 11 g/100 g.
- Se il controllo ufficiale rileva un contenuto di zuccheri
 - compreso tra 6,5 e 11 g/100 g, tale prodotto si colloca entro il margine di tolleranza, conformemente ai criteri enunciate al punto 3;
 - compreso tra il valore dichiarato (8,5 g) e il limite inferiore del margine di tolleranza, occorre verificare se è rispettato il punto 2.3;
 - inferiore a 6,5 o superiore a 11 g/100 g, occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

Reg 1169/11

3.3.4. È possibile riportare sull'etichetta il contenuto di fibre utilizzando una percentuale delle assunzioni di riferimento, sebbene il regolamento non riporti dati armonizzati relativi alle assunzioni di riferimento per le fibre?

Disposizioni pertinenti: articolo 30, paragrafo 2 e articolo 35, paragrafo 1, lettera e)

No. Le uniche sostanze nutritive per le quali sia possibile esprimere la quantità sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento sono riportate all'allegato XIII, anche quando vengono utilizzate forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

3.3.5. È possibile indicare gli apporti di componenti di sostanze nutritive dichiarate a titolo volontario, come gli acidi grassi omega 3, del gruppo dei polinsaturi?

Disposizioni pertinenti: articolo 30

No, la dichiarazione nutrizionale è un elenco esaustivo, comprendente il valore energetico e le sostanze nutritive, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra informazione nutrizionale (ma cfr. anche punto 3.3.2 precedente).

Reg 1169/11

3.3.7. Quando le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale (nella parte anteriore dell'imballaggio) sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento, questa informazione deve apparire anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio)?

Disposizioni pertinenti: articolo 30, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 4, e articolo 33, allegato XIII

Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale. Questi elementi devono essere indicati anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio). È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte posteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

3.3.10. Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi, è possibile fornire una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada, oltre a quella conforme al regolamento?

Disposizioni pertinenti: articoli 30, 34 e 36, allegati XIV e XV

L'indicazione di una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada non sarebbe conforme ai requisiti dell'Unione, dal momento che tutte le informazioni nutrizionali, obbligatorie o facoltative, devono rispettare le regole stabilite dal regolamento. Tale etichettatura rischierebbe inoltre di indurre in errore il consumatore, poiché i fattori di conversione utilizzati negli Stati Uniti per calcolare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive sono diversi.

Reg 1169/11

3.3.9. L'etichettatura del contenuto di una singola sostanza nutritiva è consentita nella parte anteriore dell'imballaggio, ad esempio X% grassi?

Disposizioni pertinenti: articolo 30, paragrafo 3

La ripetizione volontaria della dichiarazione nutrizionale non consente di riportare in etichetta il contenuto di una singola sostanza nutritiva, in quanto l'informazione da riportare sarebbe soltanto il valore energetico, o il valore energetico accompagnato dall'indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Tuttavia, l'etichetta può riportare la dichiarazione del contenuto di una singola sostanza nutritiva ove tale dichiarazione sia richiesta per legge, quale il tenore in materie grasse di:

- taluni latti da bere di cui all'allegato VII, parte IV, paragrafo III, comma 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
- taluni grassi spalmabili di cui all'allegato VII, parte VII, paragrafo I e relativa appendice II del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei prodotti agricoli.

Sarebbe anche possibile riportare in etichetta indicazioni, quali «a basso contenuto di grassi» ovvero «contenuto di grassi < 3 %», a condizione che tali indicazioni siano conformi alle condizioni d'uso di tale dichiarazione e le altre disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1169/2011.



Reg 1169/11

3.4.2. È possibile utilizzare l'acronimo AR sulle etichette per alimenti per riferirsi all'assunzione di riferimento?

Disposizioni pertinenti: articoli 32 e 33

L'acronimo AR che indica l'assunzione di riferimento può essere utilizzato sulle etichette per alimenti a condizione che sia interamente spiegato sulla confezione e possa essere facilmente individuato dai consumatori. La dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» non può essere modificata.

3.4.3. È possibile utilizzare il termine «Quantitativo giornaliero consigliato» o il relativo acronimo QGC?

Disposizioni pertinenti: articoli 32 e 33

L'obiettivo del regolamento è di armonizzare il contenuto, l'espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative. Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di «Quantitativo giornaliero consigliato» o la sigla QGC nel contesto dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2). È inoltre opportuno rilevare che la nozione di «assunzioni di riferimento» differisce dalla nozione di «Quantitativo giornaliero consigliato», considerando che la prima non implica, contrariamente alla seconda, un consiglio nutrizionale. Consumare 20 g di grassi saturi al giorno non è un consiglio nutrizionale ed è opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per rimanere in buona salute.

Reg 1169/11

3.4.5. Le assunzioni di riferimento in energia e in sostanze nutritive sono stabilite per gli adulti. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse volontariamente sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per i bambini, invece o oltre a quelle relative agli adulti?

Disposizioni pertinenti: articolo 32, paragrafo 4, articolo 36, paragrafo 3, e articolo 43, allegato XIII

No. L'indicazione facoltativa di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione è ammessa solo se sono state adottate disposizioni dell'Unione europea o, in loro mancanza, norme nazionali.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse solo sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per gli adulti, oltre alla loro indicazione in valori assoluti. Il regolamento invita tuttavia la Commissione ad adottare atti di esecuzione sull'indicazione di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione, oltre alle assunzioni di riferimento per gli adulti; dovrebbero in futuro essere disponibili valori di riferimento per i bambini. In attesa che siano adottate dall'Unione disposizioni di questo tipo, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che fissano le assunzioni di riferimento, scientificamente dimostrate, per queste categorie di popolazione. L'utilizzazione di assunzioni di riferimento per altre categorie particolari di popolazione (come i bambini) non è più ammessa per prodotti immessi sul mercato o etichettati dal 13 dicembre 2014, eccettuati i casi in cui misure europee o nazionali prevedano per questi gruppi assunzioni di riferimento dimostrate scientificamente.



Reg 1169/11

3.4.6. Che cos'è un'unità di consumo? Possono essere utilizzati pittogrammi per definire una porzione? Il simbolo « \approx » o « \sim » può essere utilizzato nel senso di «uguale approssimativamente a» per indicare il numero di porzioni in un imballaggio?

Disposizioni pertinenti: articolo 33

«L'unità di consumo» deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e si definisce come un'unità che può essere consumata individualmente. Un'unità di consumo non corrisponde necessariamente a una porzione. Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, l'unità di consumo potrebbe essere un quadrato, mentre una porzione ne comprenderebbe più di uno.

I simboli o pittogrammi possono essere utilizzati per definire la porzione o l'unità di consumo. Il regolamento stabilisce solo che l'unità di consumo o la porzione siano facilmente riconoscibili e quantificate sull'etichetta. In caso di impiego di simboli o di pittogrammi, il loro significato deve essere chiaro e non indurre in errore il consumatore.

Le leggere variazioni del numero di unità o di porzioni per imballaggio possono essere segnalate collocando simboli appropriati davanti a questo numero.



Reg 1924/06

- (4) Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute.
- 2) La definizione di profili nutrizionali dovrebbe tener conto del contenuto delle diverse sostanze nutritive e delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, e quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, i carboidrati assimilabili diversi dagli zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine e le fibre. Al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse categorie di alimenti e del posto e del ruolo degli stessi nella dieta complessiva; dovrebbe, inoltre, essere accordata la giusta considerazione alle varie abitudini alimentari e alle modalità di consumo presenti negli Stati membri. Possono essere necessarie esenzioni dall'ob-

Reg 1924/06

- (14) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

- (15) Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere utilizzabile dall'organismo. Inoltre, e laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata.

Reg 1924/06

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali per tutte le indicazioni

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

- a) essere falso, ambiguo o fuorviante;
- b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

▼ C1

- c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;

▼ M1

- d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, deroghe e le relative condizioni di applicazione, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri;

▼ C1

- e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

Reg 1924/06

Articolo 5

Condizioni generali

1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
- b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:
 - i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o
 - ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
- c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo;
- d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;



Reg 1924/06

Articolo 7

Informazioni nutrizionali

▼ M4

L'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto

La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.

Reg 1924/06

Articolo 9

Indicazioni comparative



1. Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.



2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.

Reg 1924/06

SENZA GRASSI

L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico.

Reg 1924/06

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».

▼ MS

SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO

L'indicazione che all'alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.

Reg 1924/06

FONTE DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

FONTE DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

Reg 1924/06

FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti ⁽¹⁾.

Vitamina A (µg)	800	Cloruro (mg)	800
Vitamina D (µg)	5	Calcio (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Fosforo (mg)	700
Vitamina K (µg)	75	Magnesio (mg)	375
Vitamina C (mg)	80	Ferro (mg)	14
Tiammina (mg)	1,1	Zinco (mg)	10
Riboflavina (mg)	1,4	Rame (mg)	1
Niacina (mg)	16	Manganese (mg)	2
Vitamina B6 (mg)	1,4	► C4 Fluoruro (mg)	3,5 ◀
Acido folico (µg)	200	Selenio (µg)	55
Vitamina B12 (µg)	2,5	Cromo (µg)	40
Biotina (µg)	50	Molibdeno (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6	Iodio (µg)	150
Potassio (mg)	2 000		

2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali

Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:

- 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande,
- il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure
- il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione.

Reg 1924/06

A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.

3

FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3

L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.



LEGGERO/LIGHT

L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

NATURALMENTE/NATURALE

Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/naturale» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.







o. agenti gelificanti: pectina e carragenina, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (di
 Forno per l'ambiente) origine vegetale), aromi. Può contenere soia, senape, lupini, mandorle,
 noccioline e noci. Dichiarazione Nutrizionale per 100 g di prodotto: Energia
 1772 kJ (422 kcal), Grassi 16 g (di cui acidi grassi saturi 7.7 g), Carboidrati
 63 g (di cui zuccheri 33 g), Proteine 5.1 g, Sale 0.24 g.

300 g


SENZA GRASSI

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO
 conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore ed irraggiamento solare diretto

via Mazzei, 1 - 56012 FORNACETTE (PI) TEL. 0587/42.28.28



F.O.P. etichettatura volontaria



F.O.P. etichettatura volontaria

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 19 novembre 2020

**Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011.
(20A06617)**

(G.U. Serie Generale , n. 304 del 07 dicembre 2020)

5. Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale «NutrInform Battery», si impegnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

F.O.P. etichettatura volontaria

3. All'interno del simbolo a «batteria» e' indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantita' giornaliera di assunzione raccomandata. Le quantita' di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono:

energia: 8400 KJ/2000 Kcal;

grassi: 70 g;

grassi saturi: 20 g;

zuccheri: 90 g;

sale: 6 g.

4. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata la somma di cio' che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantita' di assunzione giornaliera raccomandate.

15. *Formato informazioni*

Per la maggior parte dei prodotti le informazioni dovrebbero essere fornite in formato orizzontale. Tuttavia, per alcuni formati delle confezioni un approccio verticale potrebbe essere più chiaro per il consumatore.

In ogni caso l'etichetta avrà sempre la stessa configurazione a riquadri con icone di "batteria".

F.O.P. etichettatura volontaria

19. Design - Contrasto

Per garantire un netto contrasto e migliorare la leggibilità delle informazioni per i consumatori, lo sfondo dell'etichetta nutrizionale supplementare dovrà essere bianco. Il colore del carattere sarà blu ad eccezione dei caratteri usati all'interno dei riquadri contenenti le informazioni su grassi, grassi saturi, zuccheri e sale che invece saranno bianchi. I riquadri, le "batterie" e i testi dell'etichetta nutrizionale supplementare non devono essere nascosti o resi confusi da altri elementi grafici presenti sulla confezione.

20. Esempi di riferimento

	PORZIONE STANDARD	UNITA' DI MISURA DI RIFERIMENTO <i>Esempi pratici di alimenti in alternative</i>
Cereali e derivati		
Pane	50 g	<ul style="list-style-type: none"> • 1 panino piccolo • 1 rosetta piccola o michetta (vuota) • ½ ciabattina/francesino/ ferrarese • 1 fetta media di pagnotta/filone • 1/5 baguette
pasta, riso, mais, farro, orzo, ecc.	80 g ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • 4 cucchiaini di riso/farro/orzo, • 6-8 cucchiaini di pastina
sostituti del pane: fette biscottate, cracker, grissini, friselle, taralli, ecc.	30 g	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 fette biscottate, • 1 pacchetto di cracker

F.O.P. etichettatura volontaria

The Nutri-Score is a nutrition label that converts the nutritional value of products into a simple code consisting of 5 letters, each with its own colour. Each product is awarded a score based on a scientific algorithm. This formula takes into account the nutrients to avoid (energy value and the amount of sugars, saturated fats and salt) and the positive ones (the amount of fibre, protein, fruit, vegetables and nuts, rapeseed oil, walnut oil and olive oil)

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbirfQuYT2AhVJ7rsIHS7TCVoQFnoECCwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fmedia%2Ffiles%2F02-determinants-de-sante%2Fnutrition-et-activite-physique%2Fnutri-score%2Ftableur-calcul-nutri-score-en&usg=AOvVaw2npTq0Dre-OrvDP9Ramr7S>

F.O.P. etichettatura volontaria

POINTS SOLID FOOD


-15 to -1
0 to 2
3 to 10
11 to 18
19 to 40

POINTS BEVERAGES

Water
≤ 1
2 to 5
6 to 9
10 to 40

NUTRI-SCORE

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E



Points	Energy (kJ)	Sugar (g)	Saturated fatty acids (g)	Sodium (mg)
0	≤ 335	≤ 4,5	≤ 1	≤ 90
1	> 335	> 4,5	> 1	> 90
2	> 670	> 9	> 2	> 180
3	>1005	> 13,5	> 3	> 270
4	> 1340	> 18	> 4	> 360
5	> 1675	> 22,5	> 5	> 450
6	> 2010	> 27	> 6	> 540
7	> 2345	> 31	> 7	> 630
8	> 2680	> 36	> 8	> 720
9	> 3015	> 40	> 9	> 810
10	> 3350	> 45	> 10	> 900
TOTAL	1 point	0 points	0 points	7 points

Points	Fruit, vegetables (%)	Fibers (g)	Proteins (g)
0	≤ 40	≤ 0,9	≤ 1,6
1	> 40	> 0,9	> 1,6
2	> 60	> 1,9	> 3,2
3	-	> 2,8	> 4,8
4	-	> 3,7	> 6,4
5	> 80	> 4,7	> 8,0
TOTAL	0 points	5 points	5 points

7 - 10 = -3 = A

Windows taskbar showing system tray (15:44, mercoledì 16/02/2022), application icons (Firefox, Mail, Photos, File Explorer, WhatsApp, PowerPoint, Word, Excel), and system icons (Wi-Fi, Bluetooth, Speaker).